

DECRETO PNRR

(Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19)

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (c.d. **Decreto PNRR**), pubblicato nella <u>Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024</u>, in vigore dal 2 marzo 2024.

Sommario

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO
1. Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano Nazionale Complementare al PNRR (art.1)
2. Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR (art.2)
3. Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione (art. 3)
4. Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali (art.9) 5
5. Attività del "Nucleo PNRR Stato-Regioni" (art.37) 6
6. Transizione 5.0 (art. 38)
7. Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 40, commi da 2 a 9)11
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE
1. Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet (art. 20, comma 1, lettera e))
2. Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni (art. 21)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 14
1. Misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR (art. 12, commi 1 e 2)
2. Semplificazioni in materia di procedimenti amministrativi (art.12 commi 3, 6 e 7)15
3. Regimi amministrativi in materia di impresa artigiana (art. 12, commi 12 e 13)15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
1. Disposizioni in materia di VIA (art. 12, comma 14)
2. Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (art. 36)
3. Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico (art. 41)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
1. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (art. 29, commi 1, 7, 8, 9 e 19)
2. Ispettorato nazionale del lavoro: potenziamento del personale ispettivo (art. 31)21
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
1. Modifiche in tema di contratti di appalto (art. 29, comma 2, lett. a))21
2. Estensione della responsabilità solidale negli appalti (art. 29, comma 2, lett. b))21

3. Nuovo regime sanzionatorio (art. 29, commi 3-5)	22
4. Esonero contributivo datori di lavoro domestici (art. 29, commi 15-18)	22
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA	23
1. Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni ambito contributivo (art. 30)	
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE	25
1. Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e ricel Componente 1 del PNRR in materia di riforma del sistema ITS e di Sviluppo del siste di formazione professionale terziaria – ITS (art. 13)	ma
2. Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 – Componente «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizio digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi (art. 14)	di ne
3. Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali (art. 15)	26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO	26
1. Misure per il rafforzamento del capacità amministrativa del Ministero del turismo (a 8, comma 17)	
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA	27
1. Sviluppo dell'industria cinematografica – progetto cinecittà (art. 1, comma 5, lette b))	
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	27
1. Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR (art. 2	
2. Zone Logistiche semplificate (art. 12, comma 11)	27
3. Sospensione termini procedimenti Zone Economiche Speciali (art.12, comma 16)	28
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIGENERAZIONI URBANA	28
1. Semplificazioni edilizie in materia di alloggi e residenze per studenti universitari attuazione del PNRR (art. 17, comma 1, lettera c))	
2. Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali "piccole opere" (art. 33)	29
3. Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati (art. 34)	29
4. Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana (art. 35)	30
DISPOSIZIONI VARIE	30
1. Disposizioni in materia di recupero e rinfunzionalizzazione dei beni confiscati a criminalità organizzata (art. 6)	
2. Trasferimento fraudolento di valori (art. 3, comma 9)	31
3. Estensione ambito c.d. Reati Spia (art. 3, comma 10)	31
4. Disposizioni in materia di recupero e rinfunzionalizzazione dei beni confiscati a criminalità organizzata (art. 6, commi 9 e 10)	
5. Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi (art.25)	31
6. Modifiche al Testo unico in materia di Casellario giudiziale (art.26)	33

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

1. Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano Nazionale Complementare al PNRR (art.1)

Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Fondo rotativo nazionale per l'attuazione del Next Generation EU, è incrementato 2.911 milioni di euro per l'anno 2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l'anno 2026.

Per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, è autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029.

Il comma 2 prevede che, entro il 31 marzo 2024 (e successivamente con cadenza almeno semestrale), il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), e sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti di cui al successivo comma 5. L'informativa dovrà contenere anche l'elenco degli investimenti e degli interventi previsti dal PNC in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Secondo il comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione dell'informativa di cui al comma 2, sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC, oggetto di definanziamento per il mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente rilevanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse.

Per i decreti successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di adozione della relativa informativa e dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11.

Al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche della loro complessità e del loro stato di avanzamento. Le eventuali risorse, derivanti dai definanziamenti, sono destinate all'incremento del Fondo sviluppo e coesione.

Sono esclusi dal definanziamento, gli interventi destinati ai territori colpiti dal sisma dal 2009 al 2016, gli incentivi del piano Transizione 4.0 e del superbonus 110%.

Ai sensi del comma 4, se le somme relative a interventi oggetto di definanziamento risultano impegnate, le stesse sono disimpegnate e conservate ai fini del loro trasferimento al conto residui. Nel caso in cui, tali risorse risultino già trasferite alle amministrazioni interessate aventi bilancio autonomo, sono versate entro trenta giorni al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai sensi del presente articolo.

Il comma 5 prevede che, la spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, è destinata come segue:

- a) 19 milioni di euro per l'anno 2024 ai servizi digitali e cittadinanza digitale piattaforme e applicativi;
- b) 10 milioni di euro per l'anno 2024, 10,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, allo sviluppo dell'industria cinematografica – progetto cinecittà;
- c) 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029all'utilizzo in settori hard-to-abete;
- d) 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026, 153,8 milioni di euro per l'anno 2027,ai piani urbani integrati;
- e) 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento "Aree Interne Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità"
- f) 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029 alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.

Con il comma 6, sono incrementate le autorizzazioni di spesa sul Piano Nazionale Complementare per complessivi 2.625 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l'anno 2027 e 975 milioni di euro per l'anno 2028,

Il comma 11 prevede che, per adeguare i programmi e gli interventi del PNC, alle riduzioni e ai rifinanziamenti previsti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano.

2. Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR (art.2)

Per assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei predetti programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023. L'unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurano il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR.

Come disciplinato dal coma 2, se sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico «ReGiS» siano rilevati dei disallineamenti ovvero delle incoerenze rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i

necessari chiarimenti all'amministrazione centrale che dovrà rispondere entro quindici giorni, prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni. In caso di incoerenza dei risultati con il cronoprogramma inviato, la Struttura di missione PNNR, sentita la Ragioneria generale dello Stato, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Ai sensi del comma 3, se la Commissione europea accerti l'omesso ovvero l'incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale.

La Struttura di missione PNRR provvede a pubblicare sul sito internet "Italia Domani", i cronoprogrammi trasmessi, con l'indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi.

3. Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione (art. 3)

Per rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relativi al ciclo di programmazione 2021 - 2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, sono estese anche al PNRR le funzioni in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (di cui all'articolo 54, comma 1, della legge n.234 del 2012).

Il Comitato, provvede, in particolare, a:

- a) richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti;
- b) promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza;
- c) valutare l'opportunità di elaborare eventuali proposte anche di tipo normativo da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia PNRR;
- d) monitorare l'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti. Sviluppare attività di analisi anche con riguardo all'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti.

4. Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali (art.9)

Al fine dell'efficacia del monitoraggio territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori del territorio, nonché di migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali, è istituita, presso ciascuna Prefettura, una cabina di coordinamento, presieduta dal Prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro

delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono essere chiamati a partecipare anche altri soggetti pubblici interessati.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adequamento.

Come previsto dal comma 2, il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato. Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative rilevate in sede di monitoraggio e suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, la Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato, può proporre alla Cabina di regia PNRR la costituzione di specifici nuclei (composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni operanti nel territorio).

5. Attività del "Nucleo PNRR Stato-Regioni" (art.37)

Con l'art. 33 del decreto-legge n.152 del 2021 è stato costituito il "Nucleo PNRR Stato-Regioni" finalizzato ad assicurare il coordinamento delle relazioni tra le amministrazioni statali, titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali.

Si prevede in particolare che, per i "Progetti Bandiera" (cioè di particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma), dovrà essere assicurato il supporto tecnico alle regioni e province autonome, oltre al confronto con le amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

6. Transizione 5.0 (art. 38)

In coerenza con la Missione 7, investimento 15 del PNRR, è istituito il Piano Transizione 5.0 che si aggiunge agli incentivi del Piano Transizione 4.0 che rimane in vigore e con cui, di fatto, si integra.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta per i nuovi investimenti nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, da effettuare negli anni 2024 e 2025.

Il comma 4 specifica che sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, di cui agli allegati A e B annessi alla legge n.232 del 2016, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Il comma 4, inoltre, amplia i beni di cui all'allegato B, introducendo anche:

a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi

- di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Il comma 5 prevede che, nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:

- a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo;
- b) le spese per la formazione del personale, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al successivo comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

Secondo il comma 6, al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DSNH), non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad attività: direttamente connesse ai combustibili fossili; connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e TMB; nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi.

Il comma 7 fissa le aliquote agevolative del credito d'imposta:

- 35 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15 per cento per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5 per cento per oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni immateriali di cui all'allegato B alla legge n. 232 del 2016, utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Il comma 8 prevede maggiorazioni del credito d'imposta:

- al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
- al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi

interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.

Il comma 9 definisce le basi di calcolo delle riduzioni energetiche. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.

Il comma 10 prevede che per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al successivo comma 11 unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Il soggetto gestore, previa verifica, trasmette quotidianamente al Ministero delle imprese e del made

in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite degli stanziamenti di spesa.

Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento e alla conseguente determinazione dell'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

La comunicazione da parte dell'impresa sul completamento dell'investimento deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b) . Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Secondo il comma 11, per l'ottenimento del contributo è necessario presentare apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, che attesti:

- a) *ex ante*, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
- b) *ex post*, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Come riportato nel comma 12, le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione sono, per le piccole e medie imprese, riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.

Il comma 13 prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare

del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi per la determinazione del reddito d'impresa (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR).

Il comma 14 prevede che se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ai sensi del comma 15, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, come le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo e devono essere conservate dall'impresa per eventuali controlli successivi.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.

Ai sensi del comma 16, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, il GSE provvede a comunicare all'Agenzia delle Entrate per i conseguenti atti di recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni.

Il comma 17 specifica che, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

- a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, nonché la pertinenza e la congruità delle spese sostenute e l'avvenuta interconnessione dei beni;
- b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9;

- c) alle procedure di concessione del contributo e di fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio;
- d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
- e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post;
- f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
- g) alle modalità con cui assicurare che almeno 4,032 miliardi di euro contribuiscano agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.

Il comma 18 stabilisce i criteri di cumulabilità. Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020), nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (articolo 16, del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023). Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ai sensi del comma 19, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica per il monitoraggio e controllo sull'andamento della misura.

La piattaforma faciliterà la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché la gestione e il monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonché a consentire

l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il comma 20 prevede che il GSE provvede:

- alla ricezione delle domande di prenotazione, delle comunicazioni ex post e delle comunicazioni relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante;
- all'effettuazione delle verifiche della documentazione;
- ai controlli sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e con l'Agenzia delle Entrate.

La copertura finanziaria dell'intervento, pari a 6,3 miliardi di euro, è assicurata dalla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0". Gli stanziamenti per il credito d'imposta sono pari a 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mentre gli oneri a copertura delle spese per la piattaforma tecnologica e i controlli, sono pari a euro 63.000.000 per l'anno 2024.

7. Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 40, commi da 2 a 9)

Al comma 2 viene prevista la riduzione da sessanta a trenta giorni dei tempi dei trasferimenti fra amministrazioni pubbliche con la finalità di contrastare il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Rimane esclusa da tale riduzione la tempistica relativa al trasferimento di risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e di quelle spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 3 lettera a) modifica la legge 30 dicembre 2018, n. 145, introducendo il comma 867-bis, sulla base del quale viene previsto che le amministrazioni pubbliche non soggette alla rilevazione SIOPE¹ (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), comunicano, mediante la piattaforma dei crediti commerciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze (PCC), entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio. La PCC costituisce lo strumento di gestione telematica del rilascio delle certificazioni della pubbliche amministrazioni delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali. La lettera b) inserisce l'articolo 870-bis alla stessa legge, con il quale si stabilisce che nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri viene pubblicato per ciascuna amministrazione pubblica l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.

I commi 4 e 5 prevedono che, in attuazione della riforma sulla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" richiamata dalla Missione 1, Componente 1, del PNRR, i ministeri che alla data del 31 dicembre 2023 presentano un ritardo nei tempi di pagamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, devono effettuare un'analisi delle cause che impediscono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e approvano con decreto ministeriale il Piano degli interventi necessari al superamento dei ritardi registrati. Il Piano dovrà essere trasmesso entro il 31 marzo 2024 al Ministero dell'economia e delle finanze che ne dovrà monitorare l'attuazione. Nel caso in cui, all'esito dell'attività di monitoraggio, si riscontrino disallineamenti significativi rispetto alle previsioni contenute nel Piano, il Ministero dell'economia e delle finanze ne dà comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR.

Stesse prescrizioni vengono previste dai commi da 6 a 8 per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore a dieci giorni. I Sindaci di tali comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, dovranno effettuare un'analisi delle cause che impediscono il rispetto dei tempi di pagamento. Anche per i comuni è richiesta la predisposizione del Piano degli interventi per eliminare i ritardi di pagamento, nel quale dovranno essere previste le misure volte ad assicurare l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa e dovrà essere previsto l'inserimento nell'organizzazione comunale di una struttura dedicata al rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali.

Il Piano di interventi dei comuni dovrà essere approvato con delibera di Giunta e trasmesso entro il 31 marzo 2024 ad un Tavolo tecnico, con il compito di valutare

11

¹ Si ricorda che il perimetro delle amministrazioni pubbliche a cui si applica il Siope è costituito da quelle incluse nelle statistiche di contabilità nazionale.

l'adeguatezza delle misure rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo dei pagamenti e ne monitora l'attuazione. Il Tavolo tecnico è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Conclusa la valutazione del Piano da parte del Tavolo tecnico, il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell'economia e delle finanze dovranno siglare un accordo che recepisce il contenuto del Piano stesso.

Le prescrizioni a carico dei comuni si applicano anche alle province e alle città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore a dieci giorni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

1. Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet (art. 20, comma 1, lettera e))

La disposizione interviene sul codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 inserendo l'articolo 64-quater che istituisce il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet). Tale sistema IT-Wallet ha la finalità di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del suddetto codice dell'amministrazione digitale, nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati.

Si ricorda che la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui sopra è finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici, società a controllo pubblico), nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 (Dati delle pubbliche amministrazioni) e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese.

Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 64-bis del su detto codice dell'amministrazione digitale, nonché da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID sulla base delle linee guida approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta di AgID. Tali linee guida definiranno, tra le altre:

- le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonché la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;
- le modalità di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT Wallet privato;
- i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati, sia in qualità di erogatori di servizi, sia in qualità di erogatori di

- attestazioni elettroniche relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati;
- gli standard tecnici adottati per garantire interoperabilità del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti privati accreditati, inclusa la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, anche al fine di garantire la compatibilità dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti sistemi di identità digitale e con i relativi sistemi di autenticazione per l'accesso in rete già predisposti;
- le modalità per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'ITWallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo 69 del su detto codice dell'amministrazione digitale.

La società per azioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui sopra, alla realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT Wallet, assicurando, in particolare, la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:

- la data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico è reso disponibile;
- la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;
- la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo. Rimane ferma la gratuità dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese.

La disposizione prevede, infine, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nella Missione 1, Componente 1 - "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA", per la società PagoPA S.p.A. di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che vi siano semplificazioni in materia di acquisti e, pertanto, non si applichino:

- le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
- le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

2. Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni (art. 21)

La disposizione prevede, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche

amministrazioni connessi agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, quest'ultimo istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le pubbliche amministrazioni possano avvalersi, con apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo assicurato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La disposizione prevede, inoltre, che il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri possa ricorrere, mediante apposita convenzione, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità.

Per le finalità di cui sopra l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, anche in relazione al relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale, e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica, che siano, anche in relazione a società da questi controllate, Identity Provider e abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR (art. 12, commi 1 e 2)

L'articolo 12 modifica, al primo comma, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e al decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e le specifiche disposizioni legislative, volte a semplificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, continuano ad essere applicate:

- alle procedure di affidamento di lavori o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori ed ai contratti i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- alle procedure e ai contratti in cui siano già stati inviati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli inviti a presentare offerte se non è prevista la pubblicazione di bandi o avvisi.

Tali disposizioni garantiscono l'attuazione di quegli interventi non più finanziati – integralmente o parzialmente – dal PNRR senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei relativi limiti temporali fissati in materia di personale.

2. Semplificazioni in materia di procedimenti amministrativi (art.12 commi 3, 6 e 7)

Sempre con il limite di non sottrarre nuove risorse alla finanza pubblica rispetto a quanto già stanziato, la norma in commento prevede, al comma 3, che continuino ad avere applicazione le disposizioni inerenti il rafforzamento e il supporto della capacità amministrativa; il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi; le semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili di cui al:

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

Il sesto comma, intervenendo sull'articolo 13 del decreto-legge n.76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.120 del 2020:

- proroga, fino al 31 dicembre 2024, le modalità di indizione della conferenza di servizi decisoria con lo strumento della conferenza semplificata;
- riduce a 15 giorni il termine individuato dal comma 1, lettera b), del suddetto articolo - secondo cui l'amministrazione procedente svolge, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza verso la quale può essere proposta opposizione.

Inoltre, il comma 7 specifica che le disposizioni - così come modificate al comma 6 - possono essere applicate, se ritenute più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie previste dai decreti legge n.77 del 2021 e n. 13 del 2023.

3. Regimi amministrativi in materia di impresa artigiana (art. 12, commi 12 e 13)

Per effetto di quanto disposto dai commi 12 e 13 dell'articolo 12, al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, contenente la revisione dei regimi abilitativi applicabili alle attività economiche (elaborato sulla base dell'art. 5 della legge 124/2015 di riforma della PA), viene aggiunta una nuova disposizione (art. 4-bis) per le attività di impresa artigiana

che, replicando lo schema già in vigore per le attività di commercio e per i pubblici esercizi (cfr. nota https://areariservata.confcommercio.it/-/nota-0010858-2016), definisce il regime amministrativo e rinvia a due nuove tabelle (B.I e B.II) che contengono, per ciascuna delle attività ivi elencate, il corrispondente regime amministrativo da applicare.

In particolare:

- l'impresa artigiana è quella definita dall'art. 3 della legge 443/1985;
- <u>l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione</u> delle attività di impresa artigiana elencate nelle tabelle B.I e B.II, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione;
- restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 443/1985 e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea;
- le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale;
- le regioni e gli enti locali si adeguano a queste nuove disposizioni di semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia;
- le nuove disposizioni sopra indicate e quelle dei provvedimenti emanati in loro attuazione, si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 3/2001.

Si evidenzia, con riferimento alle seguenti attività di artigianato alimentare:

- Gastronomo/Rosticciere/Friggitore;
- Gelatiere;
- Pasticcere;
- Pizzaiolo

che la descrizione del regime amministrativo è la seguente: attività di preparazione e vendita di ... segue il cibo tipico di propria produzione. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016.

Per le attività di produzione, trasformazione e vendita di alimenti e bevande è sempre necessario presentare la notifica sanitaria (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento n. 852/2004/CE).

Si ricorda, inoltre, che per tutte le 45 attività di impresa artigiana elencate nelle tabelle B.I e B.II, dovrà sempre essere verificata l'eventuale ricorrenza di regimi amministrativi ed adempimenti previsti dalle normative di settore ambientale, di salute e sicurezza, ecc., che richiedono sempre la presentazione dell'apposita pratica attraverso SCIA, autorizzazione o comunicazione.

Si evidenzia infine che, come di consueto, le tabelle B.I e B.II contengono sempre, oltre all'attività ed alla sua descrizione, anche il puntuale riferimento ai pertinenti codici ATECO rispetto ai quali si evidenzia, per esempio, che le attività di impresa artigiana n. 26 "Gastronomo/Rosticcere/Friggitore" e n. 37 "Pizzaiolo" si riferiscono alla ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (Codice ATECO 56.10.20).

Tabella B.II Artigianato – Estratto elenco attività artigianato alimentare

N.	Attività	Descrizione	Codici ATECO pertinenti all'attività
26	Gastronomo/ Rosticciere / Friggitore	Attività di preparazione e vendita di arrosti, cibi, anche fritti, e pasta fresca. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016.	56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
27	Gelatiere	Attività di preparazione e vendita di gelati. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016	56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
36	Pasticciere	Attività di preparazione e vendita di prodotti di pasticceria, dolci, torte e biscotti. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016.	6.10.30 Gelaterie e pasticcerie
37	Pizzaiolo	Attività di preparazione e vendita di pizze da asporto. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016.	56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

1. Disposizioni in materia di VIA (art. 12, comma 14)

L'articolo in esame, al comma 14, in materia di procedimento di VIA, aggiunge nuove disposizioni all'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambiente) che stabilisce che i progetti sottoposti a VIA debbano essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento e che, trascorso detto periodo, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale debba essere reiterata. Il medesimo articolo prevede, tuttavia, che la stessa autorità competente, su istanza del proponente, possa concedere una proroga della validità temporale del provvedimento di VIA.

Le nuove disposizioni inserite con il decreto in esame, prevedono che se l'istanza del proponente viene presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Inoltre, si prevede che l'autorità competente verifica la completezza della documentazione entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui sopra e qualora la documentazione risulti incompleta, richieda una integrazione, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa o, all'esito di una nuova verifica, da parte dell'autorità competente, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.

2. Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (art. 36)

L'articolo in esame prevede che alle procedure di affidamento relative agli interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, indette successivamente al 1º luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 ("Deroghe") e 14 ("Procedure di approvazione dei progetti") dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatto salvo che non arrechino nessun danno significativo all'ambiente secondo il rispetto del principio DNSH ("Do No Significant Harm") ai sensi dell'articolo 17 del regolamento del 18 giugno 2020 n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Inoltre, al secondo comma, si aggiunge all'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il nuovo comma 2-ter ai sensi del quale, al fine di assicurare una più celere attuazione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto attuatore, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, può chiedere al Ministero dell'ambiente di individuare, entro e non oltre il termine di quindici giorni successivi, la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA.

Comprendendo la verifica del progetto di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto preposto alla verifica del progetto viene indicato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza di cui all'articolo 28 sopradetto.

3. Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico (art. 41)

L'articolo in esame prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 ed all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046, in merito alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica», sia pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, l'elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico e del Codice unico di progetto (CUP). Per le finalità di verifica, ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente a competenti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (art. 29, commi 1, 7, 8, 9 e 19)

Il **comma 1** della disposizione in oggetto prevede una serie di modifiche all'art. 1 comma 1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

- **alla lettera a)** si stabilisce che, a decorrere dal 1º luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, <u>all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</u>
- **la lettera b)**, invece, inserisce il comma 1175-bis, stabilendo che resta fermo il diritto ai benefici sopra richiamati in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Il **comma 7** stabilisce che, all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato <Lista di conformità INL>>.

Il **comma 8** prevede che i datori di lavoro cui è stato rilasciato l'attestato di cui al comma precedente, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

Il **comma 9** prevede, inoltre, che in caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

Infine, il **comma 19**, alla **lettera a)**, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sostituisce l'art. 27; alla lettera b) modifica il comma 9 dell'articolo 90; alla lettera c) sostituisce la lettera c) dell'articolo 157, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il nuovo articolo 27 – "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" – del decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce che, a partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili sono tenuti a possedere una patente specifica. La patente viene rilasciata digitalmente dalla

sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, subordinatamente al possesso di determinati requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;
- c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con almeno 15 crediti. Il punteggio può essere decurtato in base alle violazioni rilevate, con sanzioni e possibilità di sospensione in caso di gravi incidenti sul lavoro.

Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

I crediti, poi, possono essere riguadagnati tramite la partecipazione a corsi formativi. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Infine, l'attività in cantieri temporanei o mobili, da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo.

L'articolo prevede inoltre, che le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Il medesimo **comma 19** dell'articolo in esame, alla lettera b), inserisce la lettera b-bis) al comma 9 dell'articolo 90 del D.Lgs 81/08, stabilendo che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo verifichi il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell'attestato di qualificazione SOA.

Da ultimo, il medesimo **comma 19 dell'articolo in esame, alla lettera c),** sostituisce la lettera c) dell'articolo 157, comma 1 del D.Lgs 81/08 aumentando la sanzione amministrativa pecuniaria.

Infatti, a seguito delle modifiche apportate, per la violazione degli obblighi dei committenti e responsabili dei lavori, in particolare: per la mancata comunicazione alle imprese affidatarie del nominativo del coordinatore dei lavori, per la mancata dichiarazione dell'organico annuo; per la mancata trasmissione all'amministrazione concedente della copia della notifica preliminare, del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione richiesta per legge, la sanzione amministrativa varia da 711,92 a 2.562,91 euro (in luogo a "da 500 a 1800 euro" precedenti).

2. Ispettorato nazionale del lavoro: potenziamento del personale ispettivo (art. 31)

La disposizione in oggetto rafforza l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio. Di particolare interesse risultano il comma 1 e il comma 7.

Il comma 1 stabilisce che, al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.

L'Ispettorato nazionale del lavoro è, inoltre, autorizzato, per gli anni 2024-2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari.

Al comma 10 prevede che al fine di potenziare la vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e contrastare il lavoro sommerso, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro possono essere utilizzate anche per finanziare iniziative straordinarie di vigilanza e per migliorare l'efficienza dell'Ispettorato stesso, fino a un massimo di 20 milioni di euro. Le misure specifiche per l'efficientamento dell'Ispettorato saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Modifiche in tema di contratti di appalto (art. 29, comma 2, lett. a))

La norma, al comma 2, lett. a), in modifica dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, prevede che, nei casi di appalto di opere o servizi, sia obbligatorio corrispondere ai lavoratori dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

2. Estensione della responsabilità solidale negli appalti (art. 29, comma 2, lett. b))

La disposizione, al comma 2, lett. b), estende la responsabilità solidale negli appalti ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, anche alle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'art. 18, comma 2 del

succitato decreto (cosiddetta somministrazione abusiva), nonché ai casi di appalto e di distacco illecito di cui all'art. 18, comma 5-bis.

3. Nuovo regime sanzionatorio (art. 29, commi 3-5)

La modifica normativa, al comma 3, eleva al 30% gli importi previsti nelle ipotesi di impiego di lavoratori "in nero" (c.d. maxisanzione), di cui all'articolo 3 del DL n. 12/2002.

Il comma 4, in modifica dell'art. 18 del d.lgs. n. 276/2003, stabilisce che, nei casi di somministrazione di lavoro svolta da agenzie non abilitate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo, l'esercizio non autorizzato è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (la medesima pena o sanzione è anche in capo all'utilizzatore). Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da 600 a 3.000 euro. Inoltre, l'esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, è punito con la pena dell'arresto fino a 3 mesi o dell'ammenda da 900 ad 4.500 euro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a 45 giorni o dell'ammenda da 300 a 1.500 euro.

Nei casi di appalto e di distacco privo dei requisiti di legge (art. 29, comma 1 e art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 276/2003), l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a 1 mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a 3 mesi o dell'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20% laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. L'importo delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.

Per effetto delle suddette novità in materia di reato di somministrazione fraudolenta, l'art. 38-bis del d.lgs. n. 81/2015 è abrogato.

4. Esonero contributivo datori di lavoro domestici (art. 29, commi 15-18)

La disposizione, al comma 15, stabilisce che, in caso di assunzioni o di trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1, comma 1, della 11 febbraio 1980, n. 18, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il datore di lavoro destinatario deve possedere un ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ex art. 6 del DPCM n. 159/2013, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro.

Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle

mansioni di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del DPR n. 1403/1971, ovvero:

- 1) assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;
- 2) assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla legge n. 118/1971, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
- 3) assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge n. 66/1962, e ss.mm.ii. o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
- 4) prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
- 5) prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.

L'esonero contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Una volta raggiunti i predetti limiti, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

1. Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo (art. 30)

L'articolo in esame prevede una serie di modifiche, a decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di favorire l'emersione del lavoro irregolare, attraverso una modifica delle sanzioni civili sia in caso di omissione che di evasione contributiva. In particolare, al comma 1:

- alla lettera a) si stabilisce che nel caso in cui il pagamento dei contributi o premi sia effettuato entro centoventi giorni, in un'unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori, la maggiorazione della sanzione civile non trova applicazione;
- alla lettera b) è previsto che, nel caso di evasione contributiva, vi sia un pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che tale sanzione non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in un'unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è

maggiorato di 7,5 punti se il versamento in un'unica soluzione è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In tal caso l'applicazione della misura ridotta della sanzione civile è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate, si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera.

- la lettera c) dispone che, nei casi di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori, ovvero da verifiche ispettive, le sanzioni civili delle lettere a) e b) possono essere versate nella misura del 50 per cento se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Anche in questo caso, l'applicazione della misura è subordinata al pagamento della prima rata. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate successive, si applicano i tassi di cui alle lettere a) e b).

Il comma 2 prevede esclusivamente il pagamento degli interessi legali nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo. La norma precedente prevedeva anche il pagamento di una sanzione civile in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (con il tetto massimo del 40 per cento).

III comma 3 introduce delle modifiche per il pagamento delle sanzioni sulla base delle prerogative dei consigli di amministrazione degli Enti impositori e di apposite direttive attuative emanate dai ministeri. Nello specifico, sono fissati i criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

- oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi con particolare rilevanza sociale ed economica e che rendono probabile l'insolvenza.

Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente (comma 4).

I commi 5-8 prevedono che, al fine di incentivare la comunicazione tra il contribuente e l'Inps, dal 1° settembre 2024 l'Istituto metta a disposizione tutte le informazioni e gli elementi in suo possesso riferibili al contribuente stesso al fine della determinazione degli obblighi contributivi. Inoltre, il soggetto interessato, o un suo intermediario, può segnalare all'Inps eventuali situazioni a quest'ultimo non conosciute. Le modalità attuative, i criteri e i termini di comunicazione tra il soggetto e l'amministrazione, nonché i modi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione dell'Inps.

La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati nella deliberazione sopra citata, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni civili:

 in caso di omissione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento in ragione d'anno e non può essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; - in caso di evasione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione non può in ogni modo essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Il pagamento in forma rateale è sempre subordinato al versamento della prima rata, con le medesime modalità elencate nei commi precedenti.

Il comma 9 prevede ulteriori maggiorazioni alle sanzioni se non vengono pagate entro i termini stabiliti dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inps.

Il comma 10 prevede che le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'Inps sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche dati dell'Istituto o di altre pubbliche amministrazioni e dalla comparazione dei relativi dati.

Per le finalità sopra richiamate, l'Inps può (comma 11):

- invitare i contribuenti a comparire per fornire dati e notizie rilevanti e ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
- inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti;
- invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE

1. Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e ricerca Componente 1 del PNRR in materia di riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS (art. 13)

La disposizione, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, interviene, al comma 1, ad apportare alcune modifiche alla Legge 99/2022 istitutiva del Sistema Terziario di Istruzione Tecnologica Superiore, anche per allineare la lettera della legge in questione con quanto stabilito dai decreti attuativi emanati negli ultimi mesi.

Viene eliminata la possibilità di impiegare le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica per finanziare nuove sedi per gli ITS Academy, finalizzando i finanziamenti al potenziamento di laboratori ed infrastrutture avanzate ad utilizzo, anche non esclusivo, degli Istituti Tecnologici Superiori.

Inoltre, la norma specifica che, esclusivamente per l'anno 2025 ed in via straordinaria, le Regioni non siano obbligate al cofinanziamento dei piani triennali degli ITS Academy.

Si prevede infine che, in via straordinaria e limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse ripartite agli ITS Academy possano essere utilizzate anche per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni.

2. Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi (art. 14)

Molte parti dell'articolo in commento intervengono a modificare le disposizioni relative al reclutamento dei docenti del sistema pubblico di istruzione, nonché gli interventi normativi che hanno riguardato il personale e che si sono resi necessari per la compiuta realizzazione delle misure del PNRR.

Il comma 5, invece, è teso a rafforzare gli interventi di riforma del sistema di orientamento previsti dal PNRR, prevedendo che il "consiglio di orientamento", rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni al termine della scuola secondaria di primo grado, venga redatto secondo uno specifico modello, per la cui adozione si rinvia ad un successivo decreto ministeriale, ed integri l'E-Portofolio previsto dalle Linee guida per l'orientamento di cui al DM n.328/2022.

Nell'ambito della riforma dell'orientamento si inscrive anche la previsione del comma 6 che mira a perfezionare i contenuti del curriculum dello studente allegato al diploma in esito all'esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione, come previsto dall'art. 21 comma 2 del decreto legislativo n.62/2017.

3. Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali (art. 15)

La disposizione interviene a modificare l'articolo 26 del DL n.144/2022, convertito dalla legge n.175/2022, recante Misure per la riforma degli istituti tecnici.

Le modifiche riguardano nello specifico i criteri individuati per la definizione dei regolamenti attraverso i quali si provvederà alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti istituti, introducendo, fra l'altro, una più stretta connessione con il tessuto economico e produttivo del territorio di riferimento e favorendo la laborialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Misure per il rafforzamento del capacità amministrativa del Ministero del turismo (art. 8, comma 17)

La disposizione consente al Ministero del turismo di ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, operanti nel settore dei servizi informatici, per completare e accelerare la migrazione dei propri sistemi informativi verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale, infrastruttura ad alta affidabilità per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni il cui sviluppo è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in base al disposto dell'articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 come modificato dall'articolo 35 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76.

Quanto disposto è finalizzato a completare e accelerare la realizzazione, in particolare, dell'investimento del PNRR 4.1. - Tourism Digital Hub (TDH) - nonché dei servizi informatici connessi all'attuazione della riforma 4.1. della professione di guida turistica, di cui alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, e infine a garantire la sicurezza, la continuità e

lo sviluppo del sistema informatico assicurando l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Sviluppo dell'industria cinematografica – progetto cinecittà (art. 1, comma 5, lettera b))

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b) del decreto-legge in esame destina, nell'ambito della spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023:

• 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, all'intervento "sviluppo dell'industria cinematografica – progetto cinecittà" (M1C3 - Investimento 3.2 del PNRR), di pertinenza del Ministero della Cultura (Direzione Cinema e Audiovisivo) per il coordinamento, le attività di verifica e il controllo dell'attuazione del piano da parte dei soggetti attuatori coinvolti (Cinecittà S.p.a. e la Fondazione Centro sperimentale di Cinematografia), nonché per le attività di vigilanza sul puntuale rispetto delle scadenze e dei vincoli imposti dal Piano.

L'investimento è inteso a migliorare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano e, al tempo stesso, a mitigare l'impatto sociale ed economico della crisi dovuta alla pandemia con l'obiettivo di favorire la crescita economica, l'occupazione e la competitività, anche attraverso azioni sulla formazione dei lavoratori del settore cinematografico.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR (art. 28)

L'articolo prevede che, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma-parte investimenti sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) con Rete ferroviaria italiana S.p.A. (periodo programmatorio 2022-2026), tramite decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti (da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento) si rimodulino le fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 "Investimenti sulla rete ferroviaria" del PNRR, al fine di consentirne l'immediata realizzazione.

Con il medesimo decreto si provvederà anche alla ricognizione delle risorse nazionali che si renderanno disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del MIT, da finalizzare all'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma con RFI – parte investimenti.

2. Zone Logistiche semplificate (art. 12, comma 11)

L'articolo 12, comma 11 specifica che, con riferimento alle Zone Logistiche Semplificate, la disciplina delle semplificazioni da poter applicare in analogia a quella prevista per le Zone Economiche Speciali (art.1, comma 65 della L.205/2017) è quella di cui agli articoli 5 e 5-bis (commi 1 e 2), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79.

Non si tiene pertanto conto delle modifiche introdotte con il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, che ha istituito la ZES unica Mezzogiorno.

3. Sospensione termini procedimenti Zone Economiche Speciali (art.12, comma 16)

Per consentire un ordinato trasferimento delle funzioni dei Commissari Straordinari delle ZES (art 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123), alla struttura di missione della nuova ZES Unica, nonché per consentire la verifica da parte di tale struttura di missione dei procedimenti di autorizzazione unica avviati e non definiti dai predetti Commissari, si dispone la sospensione dei termini di conclusione di tali procedimenti fino al 31 marzo 2024.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIGENERAZIONI URBANA

1. Semplificazioni edilizie in materia di alloggi e residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR (art. 17, comma 1, lettera c))

Nell'ambito della Riforma 1.7 "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti" della Missione 4, Componente 1, del PNRR, al fine di incrementare la dotazione di alloggi e residenze per studenti universitari mediante la trasformazione del patrimonio edilizio esistente, viene sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso degli immobili anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici.

Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso sono realizzabili mediante Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e sugli edifici così trasformati permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento o comunque per una durata non inferiore a 12 anni. Gli interventi di cambio d'uso, laddove riguardino immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, sono realizzabili mediante SCIA e segnalazione alla Soprintendenza purché siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. In tal caso, la Soprintendenza ha 30 giorni per adottare eventuali motivati provvedimenti di divieto.

Gli alloggi e le residenze per universitari, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, cosiddette aree a standard, previste dal DM 1444/68 e dalle leggi regionali, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla Legge Urbanistica nazionale (L. 1150/42). Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.

Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonché delle imposte ipotecarie e catastali.

Nel caso in cui gli immobili da destinare ad alloggi e residenze universitarie siano interessati da interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 380/2001), gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso possono determinare incrementi volumetrici massimi pari al 35% della volumetria originaria, legittima o legittimata. Resta fermo che gli interventi di demolizione e ricostruzione riferiti agli immobili tutelati e a quelli ubicati nei centri storici, e aree assimilabili, costituiscano interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Per assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le Università statali comunicano al Ministro dell'Università e della Ricerca (MiUR) le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili, aventi una durata superiore a nove anni. Il MiUR si esprime, con parere, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali "piccole opere" (art. 33)

Si prevede che la misura relativa alle cosiddette "piccole opere" dei Comuni – introdotta dall'art. 1, commi 29-37, della legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) e successivamente confluita nel PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" – non sia più finanziata con risorse europee ma con gli stanziamenti nazionali previsti proprio dalla stessa Legge di Bilancio nel periodo 2020-2024. Resta fermo che il ministero di riferimento per tale misura è il Ministero dell'Interno.

Si ricorda che le piccole opere riguardano:

- investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile e interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Al cambiamento della fonte di finanziamento conseguono una serie di nuove regole procedurali che interessano i Comuni, tra le quali: utilizzazione degli identificativi di progetto (CUP) e monitoraggio attraverso il sistema ReGiS; aggiudicazione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo e conclusione dei lavori al 31 dicembre 2025; utilizzo dei ribassi d'asta entro 6 mesi dal termine dei lavori per nuovi investimenti in piccole opere; modifiche alle percentuali di erogazione scaglionata dei contributi ai Comuni; sistema sanzionatorio basato sulla revoca dei contributi e il versamento di tali somme ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

3. Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati (art. 34)

Si prevede che i Piani urbani integrati (PUI) – linea progettuale introdotta dal PNRR, alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2, e di competenza del Ministero dell'Interno – siano finanziati da risorse europee nel periodo 2022-2026 per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro invece dei complessivi 2.493,8 milioni di euro inizialmente previsti. Per consentire comunque la piena realizzazione dei PUI, le somme di cui al periodo precedente sono integrate, negli anni 2024-2027, da risorse nazionali per complessivi 1.593,8 milioni di euro (come stabilito dall'art. 1, comma 5, lettera d) del

provvedimento in esame). Resta invariata la ripartizione delle risorse totali assegnate alle 14 Città metropolitane, già calcolata tenendo conto della popolazione e dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM).

Si ricorda che tale investimento prevede la predisposizione di programmi partecipati, finalizzati alla rigenerazione urbana e alla rivitalizzazione economica delle periferie delle Città metropolitane, ponendo particolare attenzione all'inclusione sociale e al miglioramento dell'accessibilità per trasformare territori metropolitani vulnerabili in smart cities.

4. Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana (art. 35)

Con riferimento ai progetti di rigenerazione urbana dei Comuni con più di 15.000 abitanti – volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale – viene specificato che, per il periodo 2021-2026, le risorse messe a disposizione dal PNRR (M5C2, Investimento 2.1) ammontano ad un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro a seguito della revisione del Piano del dicembre 2023. Si ricorda che tale misura in materia di interventi di rigenerazione urbana era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 42-43, L. 160/2019) per gli anni dal 2021 al 2034 e che successivamente, per il periodo 2021-2026, la stessa era confluita nel PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, con uno stanziamento di risorse complessive pari a 2,8 miliardi di euro. Dall'articolo si evince comunque che le restanti risorse nazionali, già previste dalla Legge di Bilancio 2020 per l'attuazione della misura nel periodo 2021-2026, verranno assegnate ai Comuni beneficiari unitamente a quelli beneficiari delle risorse PNRR per consentire la piena realizzazione degli interventi.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Disposizioni in materia di recupero e rinfunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 6)

La disposizione in esame prevede la nomina di un Commissario ad Acta, operante presso il Ministero dell'Interno, che collaborerà con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al fine di assicurare una rapida valorizzazione e rifunzionalizzazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata.

La norma stabilisce, al primo comma, che Il Commissario sarà nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno entro 30 giorni dalla data in vigore del presente decreto e sarà supportato, come previsto dal 2 comma, per l'esercizio dei poteri e funzioni di cui all'art. 12 comma 5 del decreto legge n. 77 del 2021, da un contingente massimo di 12 unità costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da 1 di livello dirigenziale generale, 2 di livello dirigenziale non generale e 9 di personale non dirigenziale in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità. Al gruppo ministeriale, il Commissario potrà aggiungere, mediante provvedimento di nomina, un massimo di 5 esperti di comprovata qualificazione professionale. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario e il gruppo ausiliare rimarranno in carica fino al 31 dicembre del 2026.

Quanto disposto è finalizzato a supportare la creazione di nuove presidi di legalità e di sicurezza sul territorio in grado di generare opportunità per giovani e persone a rischio esclusione. La norma mira a velocizzare i processi di recupero per evitare che tali beni possano essere dissipati e deteriorati dal tempo.

2. Trasferimento fraudolento di valori (art. 3, comma 9)

L'articolo 3 comma 9 integra l'articolo 512-bis del Codice penale in materia di "trasferimento fraudolento di valori" disponendo l'applicazione della pena detentiva della reclusione da due a sei anni anche ai soggetti che attribuiscono a terzi in via fittizia la titolarità di imprese, quote societarie, azioni ovvero cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni. Si precisa che il reato è a dolo specifico in quanto la condotta deve essere finalizzata alla elusione della documentazione in materia di antimafia.

3. Estensione ambito c.d. Reati Spia (art. 3, comma 10)

L'articolo 3 comma 10 integra l'articolo 84, comma 4, lett. a) inserendo tra i c.d. Reati spia indicativi dell'infiltrazione di attività criminose nell'attività di impresa, anche i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (rispettivamente disciplinati dagli articoli 2, 3, 8 del decreto legislativo n. 74/2000).

4. Disposizioni in materia di recupero e rinfunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 6, commi 9 e 10)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2029. Al Commissario sono attribuiti i seguenti compiti: il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

La finalità della norma è quella di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazine culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR.

5. Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi (art.25)

La disposizione modifica il codice di procedura civile prevedendo al primo comma:

- la modifica dell'articolo 546, 553 e 630;
- l'introduzione dell'articolo 551-bis.

In particolare, la norma in esame modifica il primo periodo dell'articolo 546 "Obblighi del terzo" stabilendo che l'importo del credito precettato, a cui il terzo è soggetto in relazione agli obblighi che la legge impone al custode per le cose e le somme da lui dovute, è aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 per i crediti da 1.000,01 fino a 3.200,00 e della metà per i crediti superiori a 3.200,00.

L'ordinanza di assegnazione del credito perde efficacia e il terzo si libera dagli obblighi che la legge impone al custode, se alla data di entrata in vigore del presente decreto:

- sono decorsi otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento;
- l'ordinanza non viene notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 553 rubricato "Assegnazione e vendita di crediti" viene, invece, integrato:

- al primo comma, con l'aggiunta delle previsioni che la notifica dell'ordinanza di assegnazione deve essere accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore specifica al terzo i dati necessari per il pagamento e che l'obbligo di pagamento deve decorrere dalla notifica di tali documenti;
- con la previsione, inserita dopo il terzo comma, che se entro novanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di assegnazione, la stessa non viene notificata al terzo, i crediti assegnati cessano di produrre interessi. L'ordinanza di assegnazione diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di dieci anni, di cui all'articolo 551bis, primo comma.

Inoltre, i crediti già assegnati - a norma dell'articolo 553 - alla data di entrata in vigore del presente decreto, seguono la normativa così come modificata.

L'articolo 630 rubricato "Inattività delle parti" disciplina l'estinzione del processo esecutivo e la relativa ordinanza che, a seguito delle modifiche apportate dal presente decreto, deve essere comunicata dal cancelliere alle parti e ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata sono presenti nei pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale.

L'articolo 551-bis, rubricato "Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi", introduce la previsione della perdita di efficacia del pignoramento decorsi dieci anni dalla sua notifica al terzo o dalla notifica della dichiarazione di interesse, se non è stata già pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o non sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, a cui segue l'estinzione di diritto del processo esecutivo. La norma si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del decreto nonché anche se l'esecuzione è sospesa.

Oltre alla notifica dell'atto di pignoramento, il creditore pignorante ha la facoltà di notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio nei due anni precedenti la scadenza decennale.

La dichiarazione deve contenere: la data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario relativo alla procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo, del numero di ruolo e l'attestazione che il credito persiste e deve essere depositata nel fascicolo dell'esecuzione.

Al secondo comma vengono, infine, modificate le disposizioni attuative del codice di procedura civile:

- con l'aggiunta all'articolo 36 della facoltà in capo al terzo pignorato di accedere al fascicolo senza l'autorizzazione del giudice;
- con l'inserimento al Titolo IV, alla rubrica del Capo II, "Dell'espropriazione mobiliare" delle parole "presso terzi";
- con l'introduzione dell'articolo 169-septies "Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati" che chiarisce quali siano le informazioni che devono essere riportate nella dichiarazione di interesse di cui all'articolo 553.

6. Modifiche al Testo unico in materia di Casellario giudiziale (art.26)

La disposizione in esame inserisce diverse modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto in oggetto.

Tra le modifiche si segnala l'introduzione dell'articolo 42-bis "Gestione del sistema informatico" in cui vengono descritti i compiti in capo alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia (DGSIA) tra cui:

- raccogliere e conservare i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- conservare i dati raccolti in modo da consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;
- conservare a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
- assicurare l'accreditamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.